



**Settore Agenzie
fiscali e D.F.**

00187 ROMA - Via Piave, 61
Tel. 06/59600687
fax 06/50545464

Coordinamento Nazionale FLP Finanze



sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it nazionale@flpagenziaemef.it

Segreteria Nazionale

Prot. 125/SN/RM2014

Roma, 20 aprile 2015

NOTIZIARIO N° 31

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale
LORO SEDI

Assenze per visite specialistiche IL TAR LAZIO ANNULLA LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA CHE IMPONEVA DI UTILIZZARE I PERMESSI PERSONALI La parola ora passa alla contrattazione

Riportiamo di seguito il testo del Notiziario FLP n 21, riguardante le assenze per visite specialistiche:

Il TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso della CGIL FLC, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 ha annullato la famigerata circolare n. 2/2014 del Dipartimento dalla Funzione Pubblica che interpretando le norme sopravvenute (art. 4 comma 16 bis del DL101/2013) aveva imposto ai lavoratori di utilizzare le ore di permesso personale in caso di assenza per visite specialistiche.

In particolare il giudice amministrativo, pur riconoscendo la differenza tra gli istituti dell'assenza e del permesso come introdotti dalla nuova normativa, ha affermato che la nuova disposizione non può intervenire sic et simpliciter nell'ambito della normativa contrattuale vigente, rilevando la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.

La circolare della Funzione Pubblica ha di fatto posto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute ed "è illegittima" in quanto la materia "trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti".





Coordinamento Nazionale FLP Finanze
pag. 2



Le amministrazioni, quindi, in applicazione della sentenza non potranno chiedere di utilizzare permessi personali, permessi brevi o banca delle ore per coprire le “assenze” per visite mediche specialistiche.

La decisione del TAR conferma quanto da noi più volte denunciato in questi mesi. Grazie alla nostra iniziativa infatti il Ministro Madia, subentrato nel frattempo all’On.le D’Alia che aveva firmato la contestata circolare, aveva emanato circa un anno fa sulla materia uno specifico atto di indirizzo all’Aran per la definizione pattizia della questione. Trattativa iniziata e poi incredibilmente arenatasi all’Aran.

Ora però è di tutta evidenza che è interesse di tutti che il negoziato riprenda e si concluda in tempi brevi.

LA SEGRETERIA GENERALE

L’UFFICIO STAMPA

